

Decreto n. 292.26
prot. 17081

UOR: Segreteria Generale

Oggetto: emanazione Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22-bis, della Legge 30.12.2010, n. 240

IL RETTORE

- Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Richiamato lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 308 del 3.6.2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12.6.2024, in vigore dal 12.7.2024;
- Richiamato il Codice Etico e Codice di Comportamento dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 77 dell'8.02.2024;
- Vista la legge n. 240 del 30.12.2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l'art. 22 bis "Incarichi post-doc";
- Visto il D.M. 592 del 6.8.2025 "Decreto ministeriale recante la definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca – artt. 22-bis e 22-ter, Legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- Vista la circolare Inps n. 125 dell'11.9.2025 in merito alla definizione degli obblighi contributivi conseguenti alla stipula dei contratti di ricerca e dei contratti denominati "incarichi post-doc" di cui, rispettivamente, agli articoli 22 e 22-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Viste le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 29 aprile 2026;

DECRETA

l'emanazione del "Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22-bis, della Legge 30.12.2010, n. 240" dell'Università per Stranieri di Siena, allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante (All. A)

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Ufficiale online e sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Siena, 18 maggio 2026

IL RETTORE
(f.to prof. Tomaso Montanari)*

La responsabile del procedimento: f.to dott.ssa Luisa Salvati*

La compilatrice: dott.ssa Francesca Bianchi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI POST - DOC, AI SENSI DELL'ART. 22 BIS, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università per Stranieri di Siena può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati 'incarichi post-doc', finanziati in tutto o in parte con fondi interni o da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il conferimento degli incarichi post-doc avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei/delle candidati/e e la pubblicità degli atti.
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai/alle titolari di contratti post-doc di cui all'art. 22 bis della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati/e contrattisti/e.

Art. 2

Caratteristiche degli incarichi post-doc

1. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. La durata complessiva degli incarichi post-doc conferiti al medesimo soggetto ai sensi dell'art. 22 bis della Legge n. 240/2010, anche da parte di istituzioni diverse, incluse le eventuali proroghe degli stessi, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
3. I termini massimi di cui ai due commi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto e relativi alla titolarità di contratti di ricerca (art. 22, Legge 240/2010), di incarichi post-doc (art. 22-bis, Legge 240/2010), di incarichi di ricerca (art. 22-ter, Legge 240/2010) e di contratti ai sensi dell'art. 24, Legge 240/2010, anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
5. Ai fini del computo della durata massima di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o motivi di salute, secondo la normativa vigente.

Art. 3

Finanziamento

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio per il finanziamento degli incarichi post-doc.
2. Nell'ambito di tali disponibilità, le procedure di cui al presente Regolamento possono essere avviate su proposta del Dipartimento/Centro.

3. Gli incarichi post-doc sono quindi finanziati in tutto o in parte con fondi interni o finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli impegni economici devono sussistere al momento dell'attivazione della procedura di reclutamento e devono altresì comprendere le trattenute lorde a carico del/della titolare del contratto e gli oneri a carico dell'Ateneo.
4. La spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi post-doc, nonché degli incarichi di ricerca di cui all'art 22-ter della legge n. 240/2010 non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 (nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge 29.6.2022, n. 79) e per la stipula dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), (nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge 29.6.2022, n. 79) come risultante dai bilanci approvati.
5. Il limite di spesa di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.
6. Nel caso di cui al comma 3 qualora si tratti di soggetti privati, questi ultimi versano la somma corrispondente al costo dell'incarico di ricerca in un'unica soluzione o secondo le modalità stabilite dalla convenzione o dall'accordo. Qualora non sia versata la somma corrispondente al costo del contratto in un'unica soluzione, il finanziatore esterno privato deve offrire idonea garanzia.
7. Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli impegni economici devono sussistere al momento dell'attivazione della procedura di conferimento e devono altresì comprendere le trattenute lorde a carico del/della titolare del contratto e gli oneri a carico dell'Ateneo.

Art. 4 **Requisiti di Ammissione**

1. Possono partecipare alle selezioni i/le candidati/e, italiani/e o stranieri/e, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero.
2. Per il titolo conseguito all'estero la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo ai fini della procedura.
3. I requisiti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
4. Non sono ammessi/e alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore/trice a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Ricercatori/Ricercatrici RTT);
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un/una professore/essa afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione della selezione, ovvero con il Rettore/la Rettrice, il Direttore/la Direttrice Generale o un/una componente del Consiglio di amministrazione;
 - d) coloro che abbiano un grado di parentele o affinità fino al quarto grado compreso con il/la Presidente, l'Amministratore/trice Delegato/a o un/una socio/a di maggioranza o figure equivalenti del soggetto pubblico o privato che finanzia la posizione.

All'atto della sottoscrizione del contratto, il/la titolare dell'incarico di ricerca deve presentare apposita dichiarazione attestante l'assenza di incompatibilità.

5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del/della Rettore/Rettrice, e notificata all'interessato/a.

Art. 5

Attivazione delle procedure di selezione

1. L'attivazione della procedura è deliberata dal Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto o dal Centro, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge. L'attivazione degli incarichi post-doc è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
2. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - il numero e la durata dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico ed il relativo titolo, nonché le forme di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione;
 - il/la Responsabile della ricerca, che deve garantire una permanenza in servizio per l'intero periodo dell'incarico a selezione;
 - il gruppo scientifico-disciplinare;
 - uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - la sede di svolgimento delle attività;
 - gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
 - il trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo;
 - la copertura economica dello stesso;
 - i criteri generali di valutazioni di cui al successivo art. 8, commi 4 e 5, del presente Regolamento a cui la Commissione dovrà attenersi;
 - i requisiti di partecipazione;
 - il numero massimo di pubblicazioni, con un valore compreso tra di 2 e 5, che ciascun candidato/a può allegare ai fini della valutazione;
 - eventuale conoscenza di una o più lingue straniere che sarà/saranno oggetto di verifica e della lingua italiana per gli/le stranieri/e;
 - eventuali ulteriori titoli;
 - l'eventuale data, l'ora e la modalità di svolgimento del colloquio pubblico con i/e candidati/e.

Art. 6

Bando di selezione

1. La selezione per il conferimento degli incarichi post-doc è volta ad individuare il candidato/la candidata in possesso di un profilo scientifico-professionale idoneo allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico.
2. Il bando di selezione, emanato con decreto del/della Rettore/Rettrice, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4, anche:
 - a) le modalità di selezione;
 - b) i requisiti per la partecipazione;
 - c) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
 - d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato/a può allegare ai fini della valutazione;
 - e) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - f) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;

- g) l'eventuale data, l'ora e la modalità di convocazione dei/delle candidati/e al colloquio.
1. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo.
 2. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di almeno 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo. In caso di urgenza, in obbedienza a vincoli di finanziamenti ottenuti su bandi esterni, il termine può essere ridotto fino ad un minimo di 15 giorni.
 3. La domanda di partecipazione deve pervenire entro i termini stabiliti dal bando e con le modalità ivi indicate.
 4. /Le candidati/e dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.

Art. 7 **Commissione giudicatrice**

1. La Commissione, composta da tre componenti effettivi/e e un/una supplente scelti fra professori/esse e ricercatori/trici (o esperti/e della materia) sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno/a inquadrato/a nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, è nominata con Decreto del/della Rettore/Rettrice su proposta del Consiglio di Dipartimento o del Centro. Possono essere nominati/e anche i/le professori/esse ed i/le ricercatori/trici in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore/essa o ricercatore/trice, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
2. In caso di componenti stranieri/e, il Consiglio di Dipartimento/Centro delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.
3. Per la composizione delle commissioni esaminatrici, si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 165/2001. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i/le candidati/e o con gli/le altri/e componenti della Commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli/le altri/e componenti della Commissione;
 - c) i/le Professori/esse e i/le Ricercatori/trici che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - d) coloro che sono stati/e condannati/e, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale.
4. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione, decorre il termine perentorio di 15 giorni di cui all'art. 9 del D.L. 21.4.1995 n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.6.1995 n. 236, per la presentazione di eventuali istanze di ricsuzione dei/delle Commissari/ie da parte dei/delle candidati/e.
5. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti/e i/le componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei/delle componenti.

6. Non sono previsti compensi per i/le componenti della Commissione giudicatrice.
7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
8. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 3.
9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i/le componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei/delle componenti la Commissione, accertata con decreto rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un/una componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del/della Rettore/Rettrice.

Art. 8

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa per titoli e colloquio dei/delle candidati/e ed è volta a valutare il possesso, da parte dei/delle candidati/e, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc.
2. La valutazione sarà integrata da un colloquio pubblico che potrà essere svolto, in tutto o in parte, anche in una lingua straniera. Al colloquio possono assistere tutti/e i/le candidati/e ammessi/e.
3. La Commissione, in occasione della prima riunione stabilisce i criteri e i punteggi attribuibili e li comunica al/alla responsabile del procedimento, il/la quale procede alla loro pubblicazione sul sito di Ateneo, prima dell'effettuazione della selezione con i/le candidati/e.
4. I/Le candidati/e sono valutati/e comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
 - a) rilevanza e congruenza del percorso di studi con le attività oggetto dell'incarico;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione alle attività oggetto della selezione;
 - c) attinenza e rilevanza delle pubblicazioni allegare con l'attività oggetto dell'incarico;
 - d) colloquio volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché alla eventuale valutazione della conoscenza di una o più lingue straniere rilevanti per la ricerca (e della lingua italiana per gli/le stranieri/e).
5. La Commissione ha a disposizione 100 punti di cui 60 attribuibili per i criteri di cui al precedente comma 4, lettere a), b) e c) e 40 punti al colloquio.
6. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri e punteggi stabiliti, procede collegialmente all'attribuzione del punteggio per ogni singolo criterio.
7. I punteggi della valutazione dei criteri di cui al comma 4, lettere a), b) e c) dovranno essere resi noti ai/alle candidati/e prima dell'effettuazione del colloquio.
8. Al colloquio sono ammessi i/le candidati/e che hanno ottenuto nella valutazione comparativa preliminare un punteggio di almeno 40/60.
9. L'elenco dei/delle candidati/e ammessi/e sarà pubblicato sulla pagina web del concorso almeno 7 giorni prima dello svolgimento dello stesso.
10. Il punteggio finale, pari ad un massimo di 100 punti complessivi, è dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione preliminare e di quello conseguito nel colloquio.
11. La Commissione una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun/na candidato/a, un motivato giudizio complessivo.

12. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai/dalle candidati/e e individua il/la vincitore/trice della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
13. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al/alla candidato/a di età anagrafica minore.
14. Le selezioni di cui al presente articolo non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

Art. 9

Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del/della Presidente può essere concessa dal/dalla Rettore/Rettrice una proroga fino a 30 giorni dal predetto termine.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il/la Rettore/Rettrice provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del/della Rettore/Rettrice, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene dichiarato/a il/la vincitore/trice e approvata la graduatoria.
4. In caso di rinuncia del/della vincitore/trice o di mancata presa di servizio o di decadenza del/della vincitore/trice si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 6 e fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del presente Regolamento.
5. Entro il termine massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di approvazione degli atti, in presenza di motivate ulteriori esigenze relative allo svolgimento di analoghe attività, il Consiglio di Dipartimento, in seduta plenaria con voto favorevole della maggioranza assoluta degli/delle aventi diritto, o il Centro può proporre al Consiglio di amministrazione il conferimento di ulteriori incarichi post-doc a candidati/e utilmente collocati/e in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.
6. La validità della graduatoria di merito è fissata in 12 mesi dalla data di approvazione degli atti.
7. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato/a non superiore ad ulteriori 30 giorni, purché compatibili con l'attività da svolgere. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato/a è considerata rinuncia alla presa di servizio e decade dalla graduatoria.

Art. 10

Stipula del contratto di lavoro e decorrenza

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato/a a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. L'inizio dell'attività deve essere documentato mediante l'invio al/alla Rettore/Rettrice e al/alla Direttore/Direttrice di Dipartimento/Centro di una dichiarazione del titolare dell'incarico post-doc vistata dal responsabile scientifico.
3. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;

- b) la sede principale di lavoro;
 - c) le attività relative al progetto di ricerca nonché le forme di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione;
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - f) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - g) la normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - h) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Ateneo.
4. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal/dalla titolare dell'incarico post-doc e dal/dalla Rettore/Rettrice o suo/a delegato/a.
 5. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 11 **Rapporto di lavoro**

1. Il/La titolare di incarichi post-doc svolge l'attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, prevista dal contratto in conformità alla normativa di Ateneo, con il coordinamento del/della Responsabile della ricerca.
2. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 7 L. 300/1970.
3. In caso di richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte del/della titolare dell'incarico post-doc, si pronuncia il Consiglio di Dipartimento/Centro, tenuto conto del parere del/della responsabile scientifico/a, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività previste dal contratto.
4. La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
5. Il/La contrattista è sottoposto/a ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. Ai/Alle titolari di incarichi post-doc viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. Nel caso di contratti di durata inferiore o superiore, il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato alla durata complessiva del contratto.
7. I/Le titolari di incarichi post-doc possono contribuire allo svolgimento di attività didattiche, in linea con la programmazione didattica. L'incarico di post-doc è compatibile con la stipula di contratti ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010 presso l'Università per Stranieri di Siena, sentito il parere del/della responsabile scientifico/a, entro tali limiti e fino a un massimo di 54 ore annue.
8. In caso di conferimento diretto ai sensi dell'art. 13, il/la titolare dell'incarico post-doc è esonerato/a dall'obbligo didattico qualora l'assolvimento sia incompatibile con le regole previste dal programma di finanziamento.

Art. 12 **Proroga dei contratti**

1. Su proposta del/della Responsabile Scientifico/a, gli incarichi post-doc possono essere prorogati per motivate nuove esigenze connesse all'attività di ricerca in cui il/la titolare

dell'incarico di ricerca è impegnato/a, per un periodo non inferiore a un anno e alle stesse condizioni del contratto originario.

2. L'eventuale proroga dell'incarico post-doc dovrà rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento e della durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento.
3. La proroga dell'incarico post-doc è proposta dal Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto o dal Centro, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento/Centro, che dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto ai fini dell'approvazione della medesima dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato Accademico, dovrà indicare:
 - i motivi di carattere scientifico che determinano la proroga;
 - la valutazione positiva dell'attività di ricerca nonché delle forme di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione svolta in base alla relazione predisposta dal/dalla titolare dell'incarico post-doc;
 - la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria.
5. La proroga del contratto relativo all'incarico di ricerca è sottoscritto/a dal/dalla titolare dell'incarico di ricerca e dal/dalla Rettore/Rettrice, o suo/a delegato/a.

Art. 13

Vincitori di programmi di alta qualificazione

1. L'Università può stipulare contratti di lavoro disciplinati dal presente regolamento con i/le vincitori/trici di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri, che prevedano a seguito di valutazione l'identificazione del/della beneficiario/a e una contrattualizzazione presso l'Università ospitante.
2. Nei casi di cui al comma 1 la stipula dell'incarico post-doc può essere effettuata senza espletare la selezione, recependo i risultati della selezione effettuata dall'ente erogatore del finanziamento, purché svolta attraverso una procedura competitiva adeguatamente documentata e che assicuri la qualità e la natura scientifica della selezione.
3. Per i soggetti selezionati ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Consiglio di Dipartimento/Centro propone la stipula dell'incarico post-doc al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
4. Fermo restando il trattamento economico stabilito dall'articolo 16, gli incarichi post-doc finanziati su fondi esterni possono prevedere un trattamento economico superiore, nel caso in cui l'importo sia stabilito dall'ente finanziatore.

Art. 14

Relazioni sull'attività di ricerca nonché sulle forme di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione

1. Il/La titolare dell'incarico post-doc redige relazioni annuali sull'attività di ricerca nonché sulle forme di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione svolte, da sottoporre alla valutazione del/della responsabile ai fini della sua approvazione.
2. Almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto di ricerca, il/la titolare del contratto deve redigere una relazione sull'attività svolta, controfirmata dal/dalla responsabile della ricerca, corredata da tutto ciò che possa rivelarsi utile ai fini della valutazione dell'attività svolta e presentarla tempestivamente al Consiglio del Dipartimento/Centro che ha proposto il conferimento del contratto, anche ai fini di un eventuale proroga.

3. Alla scadenza del contratto, esaminata la relazione finale del/della titolare dell'incarico post-doc, il/la responsabile della ricerca redige una breve relazione sull'attività svolta e la consegna al/alla Direttore/Direttrice del Dipartimento che ne dà comunicazione al Consiglio.

Art. 15

Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno/a dei/delle contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta;
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento e la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 16 del presente Regolamento, oppure l'emergere che, all'esito dell'instaurazione del rapporto contrattuale, esisteva una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 16.
4. Il contratto è risolto su proposta motivata del/della responsabile scientifico/a, approvata dall'organo collegiale di direzione della struttura di riferimento del titolare dell'incarico post-doc che, dopo aver evidenziato l'attività, non la prosegua, regolarmente e ininterrottamente senza giustificato motivo.
5. Il/la contrattista è tenuto/a ad osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice Etico e Codice di Comportamento di Ateneo attualmente vigente. La violazione da parte del/della contrattista di tali obblighi costituisce illecito disciplinare e potrà essere considerata come giusta causa di recesso dal contratto con effetto immediato da parte dell'Ateneo.
6. L'esercizio del diritto di recesso è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Consiglio del Dipartimento/Centro che ha proposto il conferimento dell'incarico post-doc.

Art. 16

Incompatibilità

1. Gli incarichi post-doc sono incompatibili con:
 - a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il/la dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche;
 - b) titolarità degli assegni di ricerca, di contratti di ricerca (art. 22 L. 240/2010), di incarichi post-doc (art. 22 ter L. 240/2010) e con i contratti di cui all'art. 24 della L. 240/2010 e non possono essere fruiti contemporaneamente da un/una medesimo/a titolare;
 - c) la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - d) con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
2. Fermo restando tutto quanto sopra, il/la titolare dell'incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi

con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.

3. È vietato lo svolgimento di attività libero-professionale.
4. Gli incarichi post-doc non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 17

Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo (Incarichi post-doc)

1. Ai/Alle titolari di incarichi post-doc spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo omnicomprensivo stabilito dal Consiglio di Dipartimento/Centro e definito in relazione all'impegno richiesto, sulla base del trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
2. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il/la titolare dell'incarico post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
3. La relativa somma viene versata al beneficiario in 12 rate mensili.
4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro ed alla responsabilità civile.

Art. 18

Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 bis della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Il presente regolamento viene emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.